

Salvini, la “difesa della Patria” e lo Stato di diritto

Autore: [Luca Maserà](#)

Tra i diversi argomenti che il senatore Salvini ha addotto per contestare il suo rinvio a giudizio da parte del GUP di Palermo per il delitto di sequestro di persona conseguente al **rifiuto di consentire l’approdo a Lampedusa della nave Open Arms con a bordo 147 migranti soccorsi in mare**, quello sicuramente più ricorrente è la difesa della Patria. «Non ho nulla da temere – ha ripetuto in ogni occasione l’ex-ministro – perché **ho compiuto i fatti che mi vengono contestati per proteggere i confini nazionali da sbarchi incontrollati di stranieri irregolari sulle nostre coste, e nessun giudice quindi può condannarmi** perché non ho agito in vista di un interesse personale, ma per proteggere un interesse dello Stato, esercitando il “sacro dovere del cittadino” di “difesa della Patria” sancito dall’articolo 52 della Costituzione». La richiesta di rinvio a giudizio sarebbe dunque, secondo Salvini, l’ennesimo esempio della volontà della magistratura di sindacare scelte che spettano solo alla politica, in violazione del principio di separazione dei poteri. L’argomento, con i toni e la terminologia che richiede la sede giudiziaria, era stato avanzato pochi giorni prima anche dall’avv. Buongiorno a sostegno della richiesta di non luogo a procedere nel procedimento per fatti simili in corso a Catania: secondo quanto riportato dai giornali, la tesi prospettata sarebbe stata che il principio della separazione dei poteri impedisce al giudice penale «di sindacare l’operato di un ministro impegnato a difendere l’ordine pubblico e a fare rispettare le regole di accesso al territorio da parte degli stranieri».

Non entro nel merito della fondatezza, fattuale e giuridica, delle accuse mosse a Salvini, che saranno oggetto di analisi nel procedimento che si aprirà a settembre a Palermo. La riflessione che voglio fare è su quello che considero l’aspetto più pericoloso, anche se non il più evidente, dell’argomento difensivo di Salvini: argomento che, se non viene fatto emergere e contrastato con chiarezza, rischia di lasciare tracce velenose nel dibattito pubblico. L’idea che si sta veicolando, in modo più o meno surrettizio, è, infatti, che un ministro, se lo ritiene necessario per il perseguimento di un interesse dello Stato, può violare la legge penale, e ledere i diritti fondamentali delle persone, senza poter essere chiamato a risponderne in sede giudiziaria, perché ciò comporterebbe un’indebita invasione della magistratura nelle prerogative del potere politico.

L’assunto, per quanto problematico nella logica di uno Stato di diritto, non è, in linea generale, sfornito di un qualche fondamento nella nostra legislazione. L’articolo 96 della Costituzione, infatti, prevede che, per i fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, i ministri possono essere perseguiti dall’autorità giudiziaria penale solo previa autorizzazione a procedere del ramo del Parlamento competente. Il nostro sistema quindi concede ai ministri la possibilità di violare la legge penale e di rimanere impuniti, se il Parlamento ritiene che essi abbiano agito per un «preminente interesse pubblico» (secondo la formula della legge costituzionale del 1989 che disciplina la responsabilità penale dei ministri). Si tratta di una scelta molto discutibile, ma non è questo il tema che

ora interessa. Quel che non è in alcun modo discutibile, alla luce della normativa vigente, è che la decisione politica circa l'autorizzazione a procedere è di esclusiva competenza del Parlamento e che di essa la magistratura non può che prendere atto. Quando però l'autorizzazione viene concessa, il ministro torna ad essere, di fronte ai giudici penali, un cittadino come gli altri, e deve essere giudicato secondo le categorie generali del diritto penale. È quanto accaduto nel caso specifico **avendo il Senato autorizzato i giudici a procedere nei confronti di Salvini in relazione alle vicende oggetto dei procedimenti in corso a Catania e Palermo** (mentre l'autorizzazione è stata negata con riferimento al caso Diciotti, deciso quando il ministro era in carica e aveva il sostegno della maggioranza parlamentare).

Ecco allora che l'argomento secondo cui il ministro avrebbe agito per il bene del Paese, se poteva essere legittimamente speso nel dibattito in Senato riguardo alla decisione se concedere l'autorizzazione, non può in alcun modo risultare decisivo davanti ai giudici penali. Decisivo sarà verificare se la condotta del Ministro abbia violato la legge penale, e quindi se, nel caso concreto, vi sia stato o meno un sequestro di persona; così come decisivo sarà verificare se la scelta di negare lo sbarco fosse o meno consentita dalla normativa nazionale e internazionale sulla gestione dei soccorsi in mare. Se però dal processo emergerà che i fatti sono qualificabili come sequestro, e non è stata rispettata la legge, l'argomento della finalità per cui il ministro ha agito potrà al più rilevare per riconoscere la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore sociale, ma certo non potrà condurre alla sua assoluzione. Si tratta di un principio basilare in uno Stato di diritto. Tutti i pubblici agenti, anche nel perseguimento di finalità di interesse generale, sono tenuti al rispetto della legge, e nel caso in cui non la rispettino, devono risponderne davanti ad un giudice. Se viene meno questo principio, e si accetta nel dibattito pubblico l'idea che i ministri o i pubblici agenti possono non rispettare le norme del codice penale, purché agiscano per l'interesse dello Stato, vengono meno le fondamenta di uno Stato democratico.

L'invocazione da parte del senatore Salvini dell'articolo 52 Costituzione e del dovere di difendere la Patria è del tutto strumentale a fronte di una scelta, quella di **impedire lo sbarco di qualche decina di migranti soccorsi in mare, che nulla aveva a che vedere con il dovere sancito dalla Costituzione, e rispondeva piuttosto, in maniera evidente, a logiche di mera propaganda politica**. Ma c'è di più. Quel che non deve passare, neanche implicitamente, è il messaggio secondo cui, se le esigenze di tutela della Patria fossero state davvero sussistenti, allora il ministro potrebbe legittimamente invocarle davanti a un giudice. In uno Stato di diritto non può essere così, perché le azioni dei pubblici poteri devono rimanere comunque nell'ambito della legalità, quali che siano le finalità, in ipotesi anche condivisibili, che muovono i singoli agenti. Altrimenti, domani potremmo trovarci davanti a un ministro che, per sventare la minaccia di un attacco terroristico, ordina di fare ricorso alla tortura, e ritiene di poterlo fare, perché il suo operato, finalizzato a un interesse pubblico, è sottratto al controllo dell'autorità giudiziaria.

Per questo nel processo di Palermo è in gioco non solo la valutazione della legittimità della “politica dei porti chiusi” dell’ex-ministro Salvini, ma la stessa tenuta del principio di legalità dell’azione dei pubblici poteri. Il senatore Salvini può affermare in ogni dove che il suo animo è tranquillo perché ha perseguito l’interesse generale. Ma deve essere chiaro a tutti che per un giudice penale questo argomento non è decisivo e che proprio la sua irrilevanza nelle aule di giustizia è la garanzia che ci troviamo in uno Stato di diritto, e non in uno Stato autocratico, dove ai vertici dell’amministrazione è permesso, in nome di un presunto interesse generale, di violare la legge senza che alcun giudice possa chiederne conto.